

AGEA 2018 PROT. N. 99245
DEL 20 DICEMBRE 2018

- All' **A.G.R.E.A**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
- All' **APPAG Trento**
Via G.B. Trener, 3
38100 TRENTO
- All' **ARCEA**
“Cittadella Regionale”- Loc. Germaneto
88100 CATANZARO
- All' **ARPEA**
Via Bogino, 23
10123 TORINO
- All' **A.R.T.E.A.**
Via Ruggero Bardazzi, 19/21
50127 FIRENZE
- All' **A.V.E.P.A**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
- All' Organismo Pagatore **AGEA**
Via Palestro, 81
00185 ROMA
- All' **Organismo pagatore della Regione Lombardia**
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO
- All' OP della Provincia Autonoma di Bolzano - **OPPAB**
Via Crispi, 15
39100 BOLZANO

- Al **Centro Assistenza Agricola Coldiretti**
S.r.l.
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA
- Al **Caa Liberi Agricoltori**
Via Dessiè 2
Roma
- Al **Caa Liberi Professionisti**
Via Carlo Alberto 30
10123 Torino
- E p.c. Al **Ministero Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
- Dip.to delle Politiche europee ed
internazionali e dello sviluppo rurale
- Dir. Gen. delle politiche internazionali
e dell'Unione europea
Via XX Settembre 20
00186 ROMA
- Alla **Regione Puglia**
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche
agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI
- A **SIN S.p.A.**
Via Curtatone 4/D
00185 ROMA

OGGETTO: RIFORMA PAC 2015 – 2020: CONDIZIONI E MODALITÀ TECNICHE DI ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE A PARTIRE DALLA CAMPAGNA 2018 – INTEGRAZIONI ALLA CIRCOLARE AGEA PROT. N. 49227 DELL’8 GIUGNO 2018

1. PREMESSA

La presente circolare precisa le modalità di calcolo dei titoli per le fattispecie C “abbandono di terre” e D “compensazione di svantaggi specifici”, integrando quanto già previsto dalla circolare AGEA prot. n. 49227 dell’8 giugno 2018.

Si precisa che, a norma dell’art. 10, comma 1, del DM 7 giugno 2018 n. 5465, ai fini dell’attribuzione dei titoli a valere dalla riserva nazionale, è necessaria una superficie minima ammissibile richiesta pari a 1 ettaro, ad eccezione della fattispecie C2 “superfici soggette a programmi di ristrutturazione e sviluppo” per la quale, invece, ai sensi dell’art. 10, comma 5, del citato DM, non si applica il limite di un ettaro.

2. MODALITÀ DI CALCOLO DEI TITOLI PER LE FATTISPECIE C “ABBANDONO DI TERRE” E D “COMPENSAZIONE DI SVANTAGGI SPECIFICI”

Con riferimento alle fattispecie in esame, l’art. 10, comma 9, del DM 7 giugno 2018 n. 5465 stabilisce che l’accesso alla riserva nazionale è consentito una sola volta per la medesima superficie. Conseguentemente, se una specifica superficie richiesta in aiuto e ritenuta ammissibile ha ricevuto l’attribuzione di titoli in una campagna, la stessa superficie non può più generare nuovi titoli o determinare l’incremento di quelli già detenuti dall’agricoltore, anche nel caso in cui la superficie sia stata trasferita e richiesta in aiuto da un altro soggetto.

Ai fini della corretta applicazione della disposizione sopra citata, si rende quindi necessario individuare i criteri in base ai quali apporre un vincolo sulle superfici che generano l’attribuzione di titoli, per ciascuna campagna.

Le informazioni necessarie al riguardo, interscambiate con gli Organismi pagatori, a livello di singola particella, sono le seguenti:

- a. CUA del produttore che conduce la superficie;
- b. Chiave catastale;
- c. Uso del suolo (codice prodotto e codice varietà);
- d. Tipologia conduzione (proprietà, affitto e altra forma);
- e. Condivisione (SI: superficie condotta da più di un agricoltore nell’ambito della domanda unica dell’anno di campagna, NO: Superficie condotta da un solo produttore nell’ambito della domanda unica dell’anno di campagna);
- f. Superficie dichiarata;
- g. Superficie ammissibile all’esito dell’istruttoria della domanda di accesso alla riserva nazionale.

Ai fini dell’apposizione del vincolo, si considera **la superficie totale determinata per l’assegnazione dei titoli, senza considerare le eventuali riduzioni applicate all’esito delle**

istruttorie e/o della minore superficie oggetto di attribuzione di titoli, derivante dalla mancanza di sufficienti risorse finanziarie per soddisfare la totalità delle richieste presentate.

Pertanto, la specifica superficie che ha generato titoli, indipendentemente dalla quantità/valore dei titoli attribuiti, non può più generare titoli dalla riserva nazionale per le fattispecie in questione.

Inoltre, al fine di individuare puntualmente, tra tutte le superfici richieste in domanda, quelle sulle quali apporre il vincolo, le predette superfici sono ordinate utilizzando i seguenti criteri:

1. **Condizione:** si considerano con precedenza le superfici detenute in proprietà rispetto a tutte le altre forme di detenzione;
2. **Condivisione:** si considerano con precedenza le superfici condotte solo da un agricoltore rispetto a quelle oggetto di condivisione con altri;
3. **Rapporto tra la superficie ammessa all'esito dell'istruttoria della domanda di accesso alla riserva e la superficie dichiarata:** si segue l'ordine decrescente con l'obiettivo di vincolare prioritariamente le particelle totalmente ammesse e vincolare, in via subordinata, le particelle con una bassa percentuale di superficie ammessa rispetto alla superficie dichiarata;
4. **Superficie ammessa dall'istruttoria della domanda di accesso alla riserva:** si segue l'ordine decrescente con l'obiettivo di vincolare prioritariamente le particelle con una maggiore superficie ammessa e, quindi, il minor numero di particelle possibile.

Applicando i criteri sopra descritti, sono individuate e selezionate le superfici fino a concorrenza della superficie totale determinata per l'assegnazione dei titoli.

Le superfici così individuate sono inserite nel registro dei vincoli, ai sensi della lettera M, punto 15, del paragrafo 3, della circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 e successive modificazioni e integrazioni e non potranno più essere utilizzate nelle successive campagne per l'attribuzione dei titoli per le fattispecie in questione.

Qualora per qualsiasi ragione la totalità della superficie richiesta non abbia generato l'attribuzione di titoli, la stessa potrà essere riutilizzata per le successive campagne.

La procedura sopra descritta si applica anche alle superfici che hanno generato titoli dalla riserva nazionale nella campagna 2015, atteso che la norma di cui all'art. 10, comma 9, del DM 7 giugno 2018 n. 5465 era prevista dall'art. 2, del DM 20 marzo 2015 n. 1922, vigente per la campagna 2015.

L'art. 10, comma 3, del DM 7 giugno 2018 n. 5465 stabilisce che qualora le risorse della riserva nazionale non siano sufficienti per soddisfare le richieste di accesso presentate per le fattispecie C e D, si procede ad una ulteriore riduzione lineare del valore dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base, a norma dell'art. 31 del Reg. (UE) n. 1307/2013, per un limite massimo pari all'1,5%.

Qualora le risorse così individuate non fossero comunque sufficienti a soddisfare la totalità delle richieste, come precisato dai Servizi della Commissione con nota Ares (2018) 3226347 del 19 giugno 2018, in caso di accoglimento solo parziale delle richieste presentate da agricoltori aventi diritto a ricevere diritti all'aiuto per le fattispecie in questione, devono essere rispettate le condizioni di cui all'art. 29, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 639/2014:

- per gli agricoltori che chiedono nuovi diritti all'aiuto a partire dalla riserva, il valore di tali diritti deve essere pari alla media nazionale nell'anno di assegnazione, in conformità all'art. 30, paragrafo 10, del Reg. (UE) n. 1307/2013. Tuttavia, il numero di diritti all'aiuto potrebbe essere ridotto, e quindi coprire solo una parte della superficie ammissibile detenuta;
- per gli agricoltori già assegnatari di diritti all'aiuto che chiedono un aumento del loro valore, quest'ultimo può essere aumentato fino al valore della media nazionale nell'anno di assegnazione, come previsto dall'art. 30, paragrafo 10, del suddetto Regolamento. Detto valore può essere inferiore alla media nazionale.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO

S. Lorenzini